

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973

Presidenza del Vice Presidente **COLELLA**
indi del Presidente **CARON**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (343):

PRESIDENTE	Pag. 43, 46
BACICCHI	44
BASADONNA	46
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	43, 45
CUCINELLI	45
LI VIGNI	44, 45, 46
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	43, 44, 46
ROSA	44

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (736):

PRESIDENTE	Pag. 46, 47
BASADONNA	47
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	47
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	47

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese

impreviste per l'anno finanziario 1966 »
(737):

PRESIDENTE	Pag. 47, 50
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i>	48, 49
LI VIGNI	48, 49
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	49, 50

Discussione congiunta e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (738);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (739):

PRESIDENTE	50, 51
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i>	51

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (740):

PRESIDENTE	51, 52
LI VIGNI	51, 52
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	52

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (741):

PRESIDENTE	52, 53
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i>	52
LI VIGNI	52, 53
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	52, 53

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (742):

PRESIDENTE	Pag. 53
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i>	53
LI VIGNI	53
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	53

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (743):

PRESIDENTE	54
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i>	54
LI VIGNI	54
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	54

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (745):

PRESIDENTE	55, 56
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i>	56
LI VIGNI	56
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	55, 56

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (746):

PRESIDENTE	56, 57
CAROLLO, <i>relatore alla Commissione</i>	56

LI VIGNI Pag. 56, 57
 PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro 56, 57

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (748):

PRESIDENTE 57, 58
 CAROLLO, relatore alla Commissione 57
 LI VIGNI 57, 58
 PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro 57, 58

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (749):

PRESIDENTE 58
 CAROLLO, relatore alla Commissione 58
 LI VIGNI 58
 PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro 58

Discussione e approvazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (750):

PRESIDENTE 59
 LI VIGNI 59

Presidenza del Vicepresidente COLELLA

La seduta ha inizio alle ore 11.

P A L A , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (343)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 ».

Prego il senatore Carollo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A R O L L O , relatore alla Commissione. Se il Governo potesse dirci qualche cosa in merito alle osservazioni che vennero fatte nella passata seduta, la discussione potrebbe essere, forse, facilitata.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I C A R D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Non credo che possano sorgere questioni in merito a questo provvedimento, poichè risulta chiaramente, dalla relazione che accompagna il disegno di legge, che l'assegnazione di un miliardo è relativa alla necessità di adottare urgenti e adeguate provvidenze assistenziali, in relazione a particolari circostanze socio-economiche, nonchè ai danni arrecati dalle avverse condizioni atmosferiche. Pertanto, è evidente che, essendo una spesa non prevedibile, non poteva

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

non cadere sotto l'impero dell'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato.

B A C I C C H I . La formulazione è talmente generica e nebulosa per cui gradiremmo avere qualche informazione più precisa per stabilire se effettivamente le ragioni che hanno indotto a far ricorso all'articolo 42 erano di particolare urgenza e necessità.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma quale stato di maggiore necessità si può avere rispetto ai danni arrecati da un'alluvione?

B A C I C C H I . Di quale alluvione si tratta?

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Di quella del 1971.

B A C I C C H I . Desidereremmo saperlo con esattezza, anche perchè questi fondi sono stati assegnati a istituti di assistenza diversi, senza passare attraverso la regolare trafila dei comuni, delle province, o degli ECA.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. I fondi sono andati a tutti gli enti che, nella circostanza, si sono occupati di riparare provvisoriamente e immediatamente i danni provocati dalle alluvioni.

L I V I G N I . Il sottosegretario Piccardi non era presente nella trascorsa seduta e, quindi, probabilmente non è in grado di sapere per quali motivi è stata rinviata la discussione di queste convalide. Ci troviamo oggi ad esaminare questi provvedimenti per verificare se c'erano tutte le corrispondenze ai principi della legge di contabilità; i principi, fra l'altro, sono quelli dell'urgenza, dell'inderogabilità, dell'eccezionalità; noi abbiamo il diritto di vedere se ci sono questi requisiti per poter procedere alla convalida, altrimenti che significato ha questa operazione? E in questo senso si era aperto un dibattito nella seduta precedente.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se è questo quello che la Commissione desidera sapere, cioè sapere dove sono andati a finire questi fondi, voce per voce, datemi tempo e il Governo vi potrà fare una specifica esatta. Ma è anche bene tenere presente che tali questioni sono, più che altro, di competenza degli uffici, nel senso che una volta che la cifra è stanziata dal Governo, gli uffici cercano di distribuire i vari fondi, attenendosi al dettato della legge, secondo le comuni norme che attengono alla materia. Ma dinanzi ad un'alluvione, chiedere come sia stato speso un miliardo per assistenza mi pare pleonastico. Comunque, se volete sapere dove sono andati a finire questi soldi e come sono stati spesi, ci dovete dare il tempo necessario e il Governo ve lo farà sapere.

R O S A . Il rappresentante del Governo potrebbe prendere impegno di fornire, *a posteriori*, questi dati.

L I V I G N I . Ma niente affatto! È una questione di diritto quella che noi abbiamo posto: se devo verificare, devo anche avere gli elementi necessari!

R O S A . Sono d'accordo sull'opportunità di conoscere la destinazione di questi fondi, ma sgombrato il terreno da certe questioni di carattere generale e cioè accertato che la non presentazione di questi provvedimenti durante la V legislatura è dovuta a certi motivi...

L I V I G N I . Questo lo vedremo in un momento successivo!

R O S Ae che il Governo non ha inteso disattendere le competenze del Parlamento, si può procedere alla convalidazione. Quindi, una volta che il discorso generale è stato approfondito, ed essendo ormai passati al merito dei singoli decreti, io mi permetto di chiedere ai colleghi della Commissione di approvare le convalide, per non ritardarne ulteriormente l'*iter*, e intanto chiedere l'impegno al Governo di fornire tutta la

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

documentazione possibile, senza limiti di tempo.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Direi che per quanto riguarda questa spesa in più di un miliardo basta andare a leggere quello che dice il capitolo n. 2481 e cioè « Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, eccetera ». Ora possiamo noi chiedere al Governo giustificazioni di questa spesa mandato per mandato, per ogni singolo atto amministrativo? Non credo che sia questo il senso della richiesta avanzata dal senatore Li Vigni; si tratta soltanto di sapere se, in effetti, il capitolo comporti la logica destinazione del fondo per le spese impreviste. E invero, laddove è detto provvidenze « eccezionali », là si spiega il concetto di imprevedibilità; si tratta quindi di un capitolo che si attaglia benissimo al concetto di imprevedibilità, quale quello relativo per le spese impreviste. Detto questo non dovrebbero esserci ulteriori motivi ostativi all'approvazione del provvedimento, fermo restando il fatto che ognuno di noi può essere, o meno, favorevole al mantenimento delle spese impreviste, ma questo è argomento di fondo che non rientra in questa discussione. Pertanto io sono del parere che la convalida debba essere approvata.

Presidenza del Presidente CARON

L I V I G N I . Ho l'impressione che stiamo facendo un discorso a vuoto. Il Ministero, quando presenta le convalide, deve sapere che non può presentarle con una documentazione succinta. Per avere una convalida, il Ministero deve giustificare non i singoli mandati — e ha perfettamente ragione il relatore, dato che nessuno pensa di chiedere una cosa del genere — ma la corrispondenza a determinati criteri. Io domando che cosa voglia dire quella frase che troviamo nella relazione al disegno di legge n. 343 « in relazione a particolari circostanze socio-economiche »? Nessuno mi impedisce di pensare che, dato che il decreto è del 18 marzo, quelle particolari circostanze socio-economiche

che sono rappresentate dalle elezioni, che in effetti si sono svolte alcuni mesi dopo, e pertanto è necessario dare qualche assegno in giro per fare la beneficenza: un Ministero non può esprimersi in questo modo! Ci sono stati dei danni arrecati dalle avverse condizioni atmosferiche? Si dica che per la tale e la tal altra Regione sono state fatte le tali cose, ma non si può far scomparire tutto in questo modo; se vogliamo fare così, allora è inutile discutere e del tutto superfluo affrontare il problema. Noi non vogliamo sapere dove sono stati messi questi soldi, lira per lira, ma vogliamo invece sapere perchè si è fatto ricorso ad una forma straordinaria di erogazione che è legata a tassative disposizioni.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Ritengo che il richiamo del senatore Li Vigni ad una esposizione meno succinta sia senz'altro da accogliere. Detto questo, tengo a precisare che deve rimanere al Governo il diritto di utilizzare, nei termini previsti dalla legge, in particolare l'articolo 42 in questione, i fondi per le spese impreviste. Se c'è una elasticità nel giro delle critiche, la stessa elasticità deve esserci nel giro delle competenze che, fin quando esistono, non possono non essere esercitate dal Governo.

C U C I N E L L I . Signor Presidente, non che quanto detto dal senatore Li Vigni abbia bisogno di una qualche interpretazione, però io vorrei avere una spiegazione dei fatti che hanno dato luogo alla erogazione di queste somme.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Ma non le sembrano sufficienti le calamità che si sono verificate nelle Marche, in Sicilia, in Calabria eccetera?

C U C I N E L L I . Ma è proprio questo quello che noi andiamo dicendo: bastava che il Governo, nella relazione che accompagna il disegno di legge, avesse detto che i fondi sono stati impiegati per questo determinato evento.

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

BASADONNA. Tutti noi vogliamo sapere qualcosa di più; non possiamo accontentarci di certe indicazioni generiche; si tratta di due tipi di spesa, una che si riferisce alle circostanze « socio-economiche » e l'altra che riguarda le avverse condizioni atmosferiche. Vogliamo quantificare queste due esigenze, vogliamo suddividere la cifra nelle due spese? Qui non abbiamo un elemento su cui si possa esprimere un parere cosciente e sensato!

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, io ho letto il resoconto sommario della passata seduta e ho visto che le uniche osservazioni fatte su questi provvedimenti sono quelle del senatore Li Vigni; dopo aver indicato la tardiva presentazione di alcune convalide (che erano state presentate nelle IV e non nella V legislatura) « afferma che in alcuni disegni di legge di convalida non sembrano soddisfatte le condizioni richieste dall'articolo 42 » del regio decreto del 1923. Io soltanto ieri sera ho saputo queste cose e nemmeno gli uffici sono stati in grado di conoscere quali fossero le richieste. Per quanto mi riguarda non ho alcuna difficoltà a dire certe cose, non esistono dei segreti, ma è chiaro che per condurre in porto un lavoro del genere occorrono molti giorni, se non settimane o mesi; se volete sapere specificatamente dove sono andati a finire questi fondi...

LIVIGNI. Ma nessuno vuole questo; noi vogliamo sapere soltanto la causa della spesa!

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora datemi il tempo necessario. Per quanto riguarda poi il fatto che alcune convalide sono state presentate nella IV legislatura, ma non nella V, non c'è niente di misterioso.

LIVIGNI. La prego di riservarci questa spiegazione al momento opportuno, altrimenti sarà costretto a ripeterla una decina di volte, onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per quel che mi riguarda — e già l'ho detto nella passata seduta — devo riconoscere che effettivamente esistono alcune perplessità. È opportuno, pertanto, che il meccanismo dell'articolo 42 del regio decreto n. 2440 venga modificato e, in questo senso, faccio formale proposta di riunire un gruppo di lavoro per formulare un disegno di legge che la Commissione, a norma dell'articolo 80 del Regolamento del Senato, presenterà all'Assemblea.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, concernente il prelevamento di lire 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

LIVIGNI. A nome del Gruppo comunista dichiaro di votare contro perchè il provvedimento non corrisponde ai principi di legge, sanciti dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (736)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 ».

Prego il senatore Carollo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'esame di questo disegno di legge era stato sospeso perchè attiene all'esercizio finanziario 1966; e fu chiesto, da parte del senatore Li Vigni, perchè mai il provvedimento arrivasse al nostro esame in questa legislatura, saltando addirittura la precedente. E ciò non tanto perchè si sia contrari al merito del disegno di legge, che, in definitiva, ha un suo fondamento giuridico in favore dei dipendenti delle aziende carbossiderurgiche. L'interrogativo concerne anche altri decreti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il motivo del rilievo è molto semplice. Si capisce che questi sono lavori onerosi, che danno molto fastidio agli uffici che sono sempre oberati di lavoro, e naturalmente non era prevedibile, anche per questo disegno di legge, l'anticipato scioglimento delle Camere, perchè il lavoro era già stato approntato per presentarlo alla fine della V legislatura. Ecco il perchè della mancata presentazione. E che il materiale fosse tutto pronto lo dimostra il fatto che il disegno di legge, pochi mesi dopo, è stato ripresentato nella nuova legislatura.

L I V I G N I . Evidentemente le pratiche erano già pronte nella IV legislatura. Non è che le proposte di convalidazione cambino da una legislatura all'altra, cambia soltanto il nome del Ministro; non è che sia così onerosa la loro presentazione: è stata una grossa dimenticanza da parte del Mini-

stero. Ora io non credo che su questo si possa fare una questione politica o giuridica, anche perchè, signor Presidente, dobbiamo mettere le mani in questa materia e risolverla in una maniera o nell'altra. Ma non posso non rilevare che il Governo prende molto poco sul serio queste convalide, tanto che si salta addirittura una legislatura.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un fatto che non si deve verificare più.

B A S A D O N N A . Per quanto riguarda il Governo, la dimenticanza è una dimenticanza di sette anni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, concernente il prelevamento di lire 125 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (737)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 ».

Ci sono, in questo provvedimento, parecchie voci di spesa che sono state considerate non rispondenti all'articolo 42, per cui era stato accantonato per essere esaminato più dettagliatamente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . Il disegno di legge era stato messo da parte perchè l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dice che non tutte le spese e riscossioni delle entrate sono oggetto di prelievo sulla base dell'articolo 42, ma alcune sono tassativamente oggetto di prelievo sulla base dell'articolo 40. Infatti, nel bilancio dello Stato c'è sempre un altro fondo che riguarda proprio l'articolo 40. Per esempio, in tale articolo, nella prima parte, si parla del fondo di riserva per le spese obbligatorie. Qui c'è tutta una serie di voci che riguardano spese obbligatorie, tali che, dal punto di vista giuridico-finanziario, non rientrano nell'articolo 42. Ed in questo senso la convalida va negata.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, io credo che se un'area di intervento è comune alla regolamentazione prevista dagli articoli 40, 41 e 42 della legge di contabilità dello Stato, non c'è dubbio che si può ricorrere all'articolo 40 per il pagamento del lavoro straordinario, una volta che è stato effettuato. Però non è che lo straordinario andava necessariamente fatto, così come il lavoro che viene svolto necessariamente dal dipendente dello Stato per avere lo stipendio. Lo straordinario può anche non farsi, ma se si fa non è detto che debba protrarsi per due o quattro ore al giorno. Ora quindi, se l'amministrazione avesse posto l'accento sulla obbligatorietà del pagamento (lo straordinario

può anche essere equiparato a uno speciale assegno integrativo, anche se poi non lo è) si sarebbe potuto applicare l'articolo 40; però a me pare ben più logico, più attendibile che si faccia fronte a un'esposizione del genere a mezzo dell'articolo 42 (spese impreviste), perchè non si tratta di assegni fissi nè di pensione; si tratta di una spesa veramente fluttuante quale è quella del lavoro straordinario. Non c'è dubbio che, ad ogni trimestre, l'amministrazione compila uno specchietto per lo straordinario in termini quantitativi; però è anche possibile che per le esigenze della stessa amministrazione si debba provvedere a svolgere un ulteriore lavoro straordinario che vada al di là di quello previsto nello specchietto compilato tre mesi prima. Per questo genere di spesa si è quindi giustamente ricorsi all'articolo 42.

Per quanto riguarda le « spese per i servizi schedaristici degli uffici delle imposte dirette; spese per l'acquisto e il noleggio di materiale tecnico (macchine, schedari, materiale cartotecnico) occorrente al funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari », io debbo rifarmi a un esempio portato dal senatore Fortunati in precedenti dibattiti. Può accadere — egli diceva — che una volta deciso di comprare un certo quantitativo di attrezzature necessarie per il funzionamento dei servizi dell'amministrazione dello Stato, si accerti che la spesa prevista ha finito con l'essere maggiorata successivamente, al momento del pagamento, e allora si dà luogo a un'imprevedibilità della spesa, pure fatta in forza di una norma che non è quella relativa all'articolo 42, ma quella di un qualsiasi capitolo di spesa, un capitolo, cioè, iscritto in bilancio in base ad una norma sostanziale. E allora anche qui il problema, direi, è di misura e di mezzi. Si tratta di una spesa già definita, perchè comporta una norma sostanziale e che però viene maggiorata dall'*iter* formativo dell'atto di pagamento. In tal caso, viene applicato l'articolo 42 e penso che debba essere stata questa la dinamica del provvedimento. Pertanto, il Governo aveva la disponibilità sull'articolo 41, così come l'aveva sull'articolo 42. Non ci sarebbero state difficoltà politiche nell'ap-

plicazione dell'uno o dell'altro articolo, per quanto riguarda l'imprevedibilità della spesa. Per questi motivi io penso che l'approvazione del decreto non possa suscitare eccessive preoccupazioni.

P I C A R D I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, io ringrazio sentitamente il relatore perchè ha puntualizzato molto efficacemente la situazione; in effetti si tratta di spese che non erano prevedibili, non sono state previste e si è reso necessario farle; però, vorrei dire al senatore Li Vigni, senza ripetere le argomentazioni che con tanta precisione sono state portate dal relatore, che il Governo avrebbe tutto l'interesse di addebitare questa spesa all'articolo 40 e non all'articolo 42, perchè quando si tratta di spese obbligatorie, facendo ricorso all'articolo 40 non è necessario presentarsi in Parlamento per la convalida. Se il Governo, invece, ha fatto ciò, anche se quelle spese non sono collocate esattamente, è una prova di più della sensibilità del Governo nei confronti del Parlamento. Quindi, in aggiunta alle precise argomentazioni del senatore Carollo, c'è questa considerazione che or ora ho fatto che credo tronchi l'utilità di ogni ulteriore discussione; per tutti questi motivi ritengo che la Commissione dovrebbe confortare del suo voto favorevole la presente convalida.

L I V I G N I. Devo fare le stesse considerazioni che sono state alla base della discussione precedente: o facciamo una discussione legata al modo di amministrare il Paese, oppure è inutile proseguire. Quello che l'onorevole Sottosegretario ha detto ora, cioè che il Governo ha tutto l'interesse a ricorrere all'articolo 40, anzichè all'articolo 42, l'ho detto io stesso nella trascorsa seduta; non ci sono motivi politici in quello che vado dicendo, ma soltanto il fatto che esistono determinate norme relative alla contabilità generale dello Stato che non vengono rispettate. Non accuso nè lei, nè il Ministro perchè so benissimo che queste imputazioni di spesa non sono state fatte dall'Esecutivo, ma dagli uffici, i quali non hanno rispettato le leggi esistenti e queste, ancorchè sia op-

portuno modificarle, finchè restano in vigore devono essere rispettate. Il discorso della maggior spesa che porterebbe automaticamente al diritto di intervenire sul fondo dell'articolo 42, non sta in piedi, altrimenti che cosa ci stanno a fare le variazioni di bilancio? La natura della spesa è sempre la stessa, la legge è chiarissima a questo proposito: tutto quanto riguarda la riscossione delle imposte è legato al fondo dell'articolo 40; non per niente il Governo — che, è evidente, si è trovato davanti a molti di questi casi — ci ha chiesto di portare quel fondo, che era di 50 miliardi nel 1972, a 90 miliardi nell'attuale bilancio. Quindi, a mio giudizio, è giusto che il Governo abbia queste possibilità; quello che invece non è giusto è che un funzionario si possa permettere di imputare dove capita una serie di voci che non rientrano assolutamente nelle categorie previste dalla legge. Come si può parlare di straordinarietà e di imprevedibilità per l'acquisto di giornali, di riviste e di pubblicazioni in genere? L'articolo 42 è di una eccezionalità assoluta, di una eccezionalità legata, appunto, al maltempo, a catastrofi di questo tipo. Si tratta soltanto della pigrizia di funzionari, ai quali si permette di fare delle cose sbagliate. Non mi potete dire che è imprevedibile che durante l'anno possa uscire un libro o una rivista! Se ci mettiamo su questo piano, allora, qualunque articolo del bilancio è soggetto a manovre del genere, qualunque articolo di bilancio può poi essere rimpinguato coi fondi dell'articolo 42. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, spese di rappresentanza: ma sono, queste, cose assolutamente imprevedibili?

C A R O L L O, *relatore alla Commissione*. Ma non sempre è prevedibile l'acquisto di una pubblicazione nuova.

L I V I G N I. Onorevole relatore, è il metodo sbagliato! Spese di esercizio del servizio relativo all'emissione, col sistema meccanografico, degli ordini di pagamento delle pensioni e degli stipendi; quando si istituisce un servizio non si fa, forse, un minimo di preventivo? Eventualmente si farà una

variazione di bilancio, come se ne fanno tante durante l'anno; agire in questo modo è sbagliato, è un modo errato di fare la contabilità dello Stato. Non intendo dire che il Governo, con dolo, si sottrae alla legge; dico soltanto che dei funzionari, per pigrizia o altro, fanno cose contro la lettera della legge. Il decreto, quindi, relativamente a tutte queste voci, non può essere convalidato. D'altronde, anche se non diamo la convalida non succede niente, ma almeno dimostriamo di svolgere con attenzione il nostro lavoro e che non ci limitiamo soltanto a mettere lo spolverino.

P I C A R D I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il discorso si riconduce a quello che è stato detto nella precedente seduta, vale a dire che è necessario aggiornare lo strumento. Siamo d'accordo, ma se questa è la determinazione, attardarci in questa discussione oggi è fuori luogo.

A me pareva però — a parte le considerazioni precedenti — che tutto questo gruppo di decreti fosse stato rinviato perchè non erano stati presentati nella scorsa legislatura.

P R E S I D E N T E. Non è esatto. Nella passata seduta abbiamo approvato, dopo una discussione di carattere generale, cinque decreti che non davano luogo a contestazioni, mentre sui rimanenti 14 abbiamo lasciato tutta la libertà possibile di esporre i motivi di contrarietà o di favore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, concernente il prelevamento di lire 598 milioni 231.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

L I V I G N I. Signor Presidente, approviamo il disegno di legge, ma non è pos-

sibile esprimere una motivazione con la quale si dica che, pur votando la convalida, la Commissione osserva che tutta una serie di voci andrebbe più rettamente imputata?

P R E S I D E N T E. Senatore Li Vigni, il Presidente dirige la discussione sulla base del Regolamento; questo m'impone, poichè la discussione stessa è esaurita, di mettere ai voti il provvedimento. Se lei intende presentare un ordine del giorno che faccia riferimento a quanto da lei affermato, la Presidenza sarà lieta di prenderlo in considerazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione congiunta e approvazione dei disegni di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967** » (738);

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967** » (739)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per preleva-

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

mento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » e « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Carollo di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

CAROLLO, *relatore alla Commissione*. Questi provvedimenti vennero rinviati ad oggi poichè il senatore Li Vigni aveva fatto notare che, presentati ambedue nel corso della IV legislatura, terminata prima che potessero essere approvati, non erano stati ripresentati nel corso della V legislatura. In ambedue i casi, poi, la motivazione dell'applicazione dell'articolo 42 è praticamente la stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 738, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, concernente il prelevamento di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Passiamo infine all'esame del disegno di legge n. 739, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, concernente il prelevamento di lire 200 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967** » (740)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LI VIGNI. Saremmo molto contenti di avere informazioni su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. A onor del vero il disegno di legge in esame prevede: « Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ».

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

LI VIGNI. È una voce ricorrente, come è precisato nella stessa formula che c'è negli altri decreti.

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma la situazione è andata aggravandosi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, concernente il prelevamento di lire 280 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967** » (741)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento

dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LI VIGNI. È sempre la solita questione degli addetti ai Gabinetti: ogni tanto bisogna far loro regali che sono ... imprevedibili.

Infatti il capitolo n. 1003 del Ministero del tesoro si riferisce ad « Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, eccetera », in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze prima non prevedibili. Allora la spesa diventa straordinaria.

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il più delle volte il personale del Gabinetto deve trattenersi anche fino a mezzanotte.

LI VIGNI. E c'è pure chi non vi mette piede. Inoltre, per quanto riguarda vari capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri — che non prevede mai niente — vi sono voci varie per lire 784.400.000, sempre per spese impreviste ed eventuali.

CAROLLO, *relatore alla Commissione*. Desidero distinguere la parte, diciamo, politica e morale cui fa riferimento il senatore Li Vigni, dalla parte contabile. Per quanto riguarda la critica e anche la condanna di un certo comportamento non ortodosso dell'amministrazione dei Gabinetti, secondo la quale taluni non vi mettono neppure piede, vi posso dire che è politica e morale a un tempo. Se ci sono delle indicazioni precise è giusto che si facciano perchè la considerazione generica evidentemente non ci può convincere. Il Parlamento offre vari mezzi per poter accertare la fondatezza di rilievi del genere.

Sotto l'aspetto giuridico sarà un bene, e forse sarà un male che si moltiplichino i Gabinetti perchè si moltiplicano i Ministri e si moltiplicano i Sottosegretari; ma intanto questo, sul piano politico, sarà censurabile, criticabile quanto mai, ma dal punto di vista delle conseguenze giuridiche non possiamo dire che non paghiamo i cosiddetti straordinari di Gabinetto che generi-

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

camente si chiamano « le indennità di Gabinetto », che sono poi, in definitiva, degli straordinari equiparati ad un certo numero di ore. E non c'è dubbio che l'ammontare delle spese di straordinario non è del tutto prevedibile: ci sono dei mesi, o dei trimestri, in cui gli straordinari sono più numerosi di quanto non sia consentito nel periodo estivo, per esempio. E di qui viene la necessità dello straordinario aggiuntivo e la imprevedibilità della spesa. Ecco, signor Presidente, i motivi per cui io, in tutta coscienza, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

LI VIGNI. C'è una voce: « Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (Cap. 1621) ». Sarebbe interessante avere una vaga idea della loro destinazione.

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se sono spese riservate, evidentemente la riservatezza non ci sarebbe più, una volta che venissero indicate. Il bilancio è stato approvato con queste spese riservate. Queste sono proprio le cose che non meriterebbero censura. Sulle altre voci possiamo anche discutere con ragione, ma abbiamo detto i motivi di fondo che consigliano di usare questa procedura invece che l'altra.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo 429.400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967** » (742)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

LI VIGNI. Si tratta delle solite spese « riservate » relative ad avvenimenti internazionali.

CAROLLO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, concernente il prelevamento di lire 792 milioni 600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969** » (743)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . Signor Presidente, una osservazione. Si forma un nuovo Ministero e, naturalmente, aumenta il numero dei Sottosegretari che, ovviamente, hanno bisogno di una segreteria. Questa è una spesa assolutamente prevedibile che andava coperta da una variazione di bilancio; come si fa a parlare di eventi eccezionali in questo caso? Anche qui si tratta di una forma di pigrizia mentale per non scrivere una variazione di bilancio in più.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Non c'è dubbio che la variazione di bilancio avrebbe potuto avere una giustificazione formale se questa non avesse comportato — come generalmente comporta — una procedura di approvazione estremamente lunga. In questo caso, il Governo ha preferito ricorrere all'articolo 42 unicamente per abbreviare tale procedura.

L I V I G N I . Ma non si può fare, è contro la legge!

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Il Governo ha preferito far ricorso all'articolo 42 della legge di contabilità per abbreviare la procedura. Non è questione di malizia o di pigrizia da parte del Governo, perchè ogni qual volta si crea un ufficio nuovo, coloro i quali vi lavorano hanno diritto al pagamento degli assegni e al pagamento dello straordinario, senza dover aspettare molto tempo prima che questo diritto sia soddisfatto. Di qui la necessità dell'urgenza compatibile con l'imprevedibilità e per imprevedibilità si intende che una nuova segreteria per un nuovo Ministero può essere prevedibile sul piano della moltiplicazione permanente dei sottosegretariati e dei Ministeri, ma non sul piano amministrativo. Poichè tutto questo non è inconciliabile con l'articolo 42 della legge di contabilità, ritengo che il Governo non abbia commesso un illecito nel bruciare i tempi, rispettando nel contempo la legge.

L I V I G N I . Ma allora perchè negli altri casi è stata seguita la normale via della variazione di bilancio?

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Li Vigni, il decreto reca la data del 14 luglio: se quel personale avesse dovuto attendere l'approvazione della variazione di bilancio, avrebbe aspettato sino a dicembre!

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, concernente il prelevamento di lire 467.235.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (745)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . Signor Presidente, in merito a questa convalida gradirei sapere che cosa sono i « compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 » pari a 385 milioni.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questi compensi speciali si sono resi necessari per remunerare prestazioni maggiori svolte dal personale, anche del Gabinetto, che, con carattere di continuità, ha avuto un orario di lavoro in due turni giornalieri, con prestazioni fuori orario sino a tarda sera. Dieci milioni, poi, di questa voce sono connessi al funzionamento dei commissariati di Governo presso le regioni a statuto ordinario, dell'ufficio per l'attuazione delle regioni e di quello per il coordinamento della ricerca scientifica e

tecnologica. Per quanto riguarda il capitolo 1673 con una spesa di 60 milioni, si tratta di compensi speciali per prestazioni eccezionali del personale della Corte dei conti, in relazione all'arretrato nel settore dei ricorsi per pensioni di guerra e ordinarie. Altri 225 milioni si riferiscono a compensi speciali al personale della Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione dei compensi corrisposti nei precedenti esercizi in occasione dell'emissione dei buoni polienali del tesoro. In relazione, quindi, all'imprevedibilità e all'urgenza della spesa, si è reso necessario far ricorso all'articolo 42 della legge di contabilità.

L I V I G N I . Faccio notare soltanto che la voce « Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale dei commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario (cap. n. 1061) » era assolutamente prevedibile, proprio per il fatto che le Regioni a statuto ordinario erano previste da molto tempo, così come i commissariati del Governo.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non si sapeva quando le Regioni sarebbero entrate effettivamente in funzione.

L I V I G N I . Queste sono indennità di missione che sono state pagate dopo la nomina dei commissari del Governo; spero vivamente che non sia successo il contrario! Poi ci sono le spese per il funzionamento delle commisssioni di controllo di cui all'articolo 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (e il decreto che stiamo trattando è del 1970): come si può non prevedere oggi il funzionamento di un ufficio istituito da una legge del 1953?

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ufficio, sì, era previsto, ma non poteva essere prevista la spesa.

L I V I G N I . Ma non si prevede mai niente in questo Paese? Il giorno in cui sono state costituite le Regioni si sono previsti finanziamenti ben più massicci di questi e

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

allora bisognava avere la materia sulla punta delle dita — e mi riferisco agli uffici dei Ministeri — per poter prevedere tutte quelle spese che erano strettamente legate alla istituzione delle Regioni. In definitiva, le cose vengono fatte sempre in fretta e furia e quei buchi, che naturalmente vengono fuori proprio per questo motivo, si coprono dicendo che erano cose imprevedibili.

Per quanto riguarda il Ministero delle finanze, a parte il mistero delle pietrine focaie che ritorna ripetutamente in questi decreti e che pare assolutamente imprevedibile, c'è un'ultima voce sulla quale vorrei sapere qualche cosa: « Spese per l'acquisto e il noleggio di materiale tecnico occorrente al funzionamento dei reparti meccanografici (capitolo n. 1345) per provvedere a indilazionabili esigenze connesse con la fornitura di schede da perforare ed il noleggio di un nuovo elaboratore elettronico per il 1° ufficio IGE di Roma ». In questo caso sappiamo addirittura di che tipo di riscossione si tratta: l'imposta generale sull'entrata.

Non mi permetto di ripetere, per il Ministero dei lavori pubblici, quanto ho già detto per altri Ministeri, visto che non è mai prevedibile il numero dei sottosegretari. Anche in questo caso si tratta di una spesa straordinaria e imprevedibile.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo 894.231.000 dal fondo di riserva per

le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, numero 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970** » (746)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . È la solita aggiunta di indennità, assegni eccetera. È chiaro che quando si comincia a concederla per tre o quattro Ministeri, poi arrivano tutti gli altri

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Brevemente dirò che tutti questi sono assegni collegati a lavoro straordinario. Il problema è di sapere se il lavoro straordinario è fittizio o no. Noi non abbiamo ragioni per ritenerlo fittizio; ne deriva quindi, la conseguenza automatica di provvedere al pagamento.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di fedeli collaboratori.

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

Vorrei semplicemente osservare che è vero che c'è questa « giungla » di compensi, ma adesso il problema è stato risolto *in nuce* perchè con l'accordo fatto dai sindacati per la piattaforma statale, tutti gli altri compensi verranno a cadere.

L I V I G N I . Verranno dati sotto forma di straordinario.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È il Parlamento che dovrà decidere.

L I V I G N I . I Gabinetti sono al di fuori di ogni controllo.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è comunque favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, concernente il prelevamento di lire 589 milioni 300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prele-**

vamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (748)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . Questo disegno di legge, signor Presidente, è ancora più grave, perchè non solo riguarda tutta una serie di questioni di carattere tributario, ma in particolare iniziative connesse alla riforma tributaria per una somma di parecchi miliardi. Allora perchè non sono state finanziate con gli stanziamenti appositamente previsti? La spiegazione è solo questa: che quellesomme sono ancora in contestazione perchè si debbono dividere con i funzionari, non so bene come e non so bene quando. Che senso ha metterle nelle spese impreviste?

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Io mi rimetto alle spiegazioni del Governo.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo deve dire che si tratta di un'integrazione che è stata necessaria per lo svolgimento di corsi di qualificazione.

L I V I G N I . Signor Sottosegretario, sono miliardi! . . .

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quattro miliardi. Erano otto, che poi furono ridotti a quattro.

L I V I G N I . Allora perchè non si prelevano queste somme dagli appositi stanziamenti?

5^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973)

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Evidentemente è stato necessario ricorrere a questa formula perchè quei fondi erano già impegnati per altri scopi. Queste sono spese per il funzionamento della scuola centrale tributaria.

L I V I G N I . Il fatto è che i dipendenti del Ministero delle finanze vogliono avere lo straordinario perchè debbono fare un maggior lavoro per la riforma tributaria.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me non risulta.

P R E S I D E N T E . Sinceramente, debbo dire al senatore Li Vigni che, mentre considero alcune cose che egli ha detto estremamente valide, le spese per il funzionamento di questa scuola non erano previste specificamente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, concernente il prelevamento di lire 1.318.965.500 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla**

contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (749)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . È sempre la solita storia. Altri compensi speciali e indennità. Poi vorrei avere spiegazioni sulle serie speciali di monete per numismatici allestite dalla Zecca. In realtà è un lavoro straordinario messo sotto questa luce.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al disegno di legge.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, concernente il prelevamento di lire 3 miliardi 662.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971** » (750)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I V I G N I . Desidererei solo sapere quali sono i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per convincermi che si tratta di spese eccezionali e imprevedibili relative a un decreto che è in piedi dal 1946!...

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129,

concernente il prelevamento di lire 483 milioni 500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Prima di chiudere i nostri lavori, vorrei ritornare sulla proposta da me fatta all'inizio della discussione.

Il dibattito ha largamente dimostrato come sia faticoso arrivare ad un esame attento e approfondito di spese di questo genere. La convalida di decreti di questo tipo, per tutti i motivi che ho detto e che non torno a ripetere, deve ritenersi decisamente abnorme e va eliminata. Pertanto, rinnovo la mia proposta che la Commissione nomini un gruppo di lavoro per esaminare un disegno di legge che, a norma dell'articolo 80 del Regolamento, noi presenteremo, con procedura abbreviata, all'Assemblea. Penso che, di diritto, le funzioni di presidente di questo gruppo di lavoro debbano essere svolte dal relatore, senatore Carollo; penso altresì che il gruppo di lavoro (che dovrà stendere materialmente un provvedimento tendente a modificare il meccanismo dell'articolo 42 del regolamento di contabilità generale dello Stato ed anche eventualmente quelli degli articoli 40 e 41) debba essere ristretto a tre colleghi, che potrebbero essere i senatori Carollo, Colella e Bollini.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,40.